



COMUNE DI MONFUMO

Provincia di Treviso

via Chiesa Monfumo 12 – 31010 Monfumo (TV)

tel. 0423-545068 – fax 0423-545060
e mail mun.monfumo@melograno.net
cod.fisc.83002850267 Part.Iva 01108200260

Ordinanza n. 15/2009

li, 22-07-2009

Prot. n. 3223

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29.

IL SINDACO

VISTO che in data 10 ottobre 2007 è entrata in vigore la nuova legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “*Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande*”, che al Capo IV disciplina gli orari degli esercizi di somministrazione;

VISTA l’ordinanza n. 20 del 10-08-2005 con la quale è stata definita la disciplina degli orari degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;

SENTITE congiuntamente le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

VISTA la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29;

VISTO l’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ritenuto di procedere anche in assenza di indirizzi del Consiglio Comunale trattandosi di mera applicazione della normativa regionale

ORDINA

con decorrenza immediata, di disciplinare come segue gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

Articolo 1

FASCIA ORARIA DI APERTURA

1) per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago:

nella fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio minimo di cinque ore giornaliere;
- potrà effettuare un orario facoltativo massimo di 20 ore giornaliere.

Ai sensi dell’articolo 18, comma 5, il Sindaco può autorizzare - a seguito di apposita istanza, previa consultazione delle Associazioni di categoria e fatte le opportune valutazioni del caso - la proroga della chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo.

2) per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in forma non prevalente:

nella fascia oraria compresa tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio minimo di cinque ore giornaliere;
- potrà effettuare un orario facoltativo massimo di 13 ore giornaliere .

Ai sensi dell’articolo 18, comma 5, il Sindaco può autorizzare - a seguito di apposita istanza, previa consultazione delle Associazioni di categoria e fatte le opportune valutazioni del caso - la proroga della chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo.

3) sale da ballo, locali notturni e comunque locali simili in cui sono prevalenti l’intrattenimento e lo svago, l’attività di somministrazione deve essere continuata e svolgersi tra le ore 15 pomeridiane e le ore 3 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 22:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio minimo di cinque ore giornaliere;
- potrà effettuare un orario facoltativo massimo di 12 ore giornaliere.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 5, il Sindaco può autorizzare - a seguito di apposita istanza, previa consultazione delle Associazioni di categoria e fatte le opportune valutazioni del caso - la proroga della chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo.

- 4) **per le sale da gioco, l'attività di somministrazione deve svolgersi nella fascia oraria compresa tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo:**
- **dovrà effettuare un orario obbligatorio** minimo di cinque ore **giornaliere**.

Articolo 2
CHIUSURA SETTIMANALE

1. **Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.**
2. La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede.
3. Onde evitare carenze di servizio per gli utenti, come previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, la comunicazione ha efficacia dieci giorni dopo la presentazione al protocollo del Comune con la possibilità per il Responsabile del Servizio di inibire ulteriormente l'efficacia qualora si verifichi contemporaneamente la chiusura di più del 50% degli esercizi della stessa zona commerciale o frazione.

Articolo 3
DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI

1. L'orario di chiusura per tutte le tipologie di esercizi disciplinati dalla presente ordinanza è prorogato fino alle ore 5 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:
 - a) **dal 1° al 6 gennaio successivo compreso;**
 - b) **in occasione di festività e/o particolari manifestazioni locali, previa comunicazione al Sindaco nel limite massimo di quindici giorni per ciascun anno solare appositamente individuate dal comune come segue:**

calendario giornate di deroga individuate nell'anno solare		
N°	DATA	oggetto
1	6 dicembre	San Nicolò
2	8 dicembre	Madonetta
3	febbraio	Martedì grasso
4	marzo-aprile	Santa Pasqua
5	marzo-aprile	Lunedì dell'Angelo
6	25 aprile	Festa della Liberazione
7	1° maggio	Festa del lavoro
8	2 giugno	Festa della Repubblica
9	15 agosto	Ferragosto
10	31 ottobre	Ognissanti
11	24 dicembre	Vigilia Natale
12	25 dicembre	Natale
13	26 dicembre	Santo Stefano
14		eventuale manifestazione locale particolare
15		eventuale manifestazione locale particolare

2. Nei giorni 31 dicembre e primo gennaio non si applicano le limitazioni di cui alla presente ordinanza.

Articolo 4
LIMITAZIONI DEGLI ORARI PER ESIGENZE PUBBLICHE ED INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, possono essere disposte, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni agli orari, in via permanente o per situazioni contingenti, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale nelle aree circostanti all'esercizio, o comunque di interesse pubblico, senza applicare le procedure di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale medesima.
2. Possono essere altresì disposte, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni agli orari, in via temporanea o permanente, per assicurare, sia all'esterno che all'interno del locale, il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica.

Articolo 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Non sono tenuti a dare ulteriori comunicazioni al Comune gli esercenti che – già in attività al 10 ottobre 2007 (data di entrata in vigore della L.R. 29/2007) – mantengano i medesimi orari già comunicati in conformità alla previgente normativa, e comunque compatibili con quanto previsto dalla presente ordinanza.
2. Non sono tenuti altresì a dare ulteriori comunicazioni al Comune gli esercenti che – già in attività al 10 ottobre 2007 (data di entrata in vigore della L.R. 29/2007) – mantengano il medesimo giorno di chiusura facoltativo già comunicato in conformità alla previgente normativa.
3. In ottemperanza al principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi, gli esercizi che in forza della previgente normativa effettuavano un orario di apertura, anche limitatamente ad alcuni giorni della settimana, con chiusura successiva alle ore 02,00 sono autorizzati ad osservare l'orario finora svolto senza necessità di richiedere ed ottenere nuove specifiche autorizzazioni o deroghe.

Articolo 6
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29.

Articolo 7
SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste all'art. 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, non già disciplinate dalla legge regionale medesima, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 500, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 8
ABROGAZIONE ORDINANZE PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Resp.del Servizio
Toscan Sabino